

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## COMUNICATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».  
(18A01373)

(GU n.49 del 28-2-2018)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238/2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 4 febbraio 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli Berici»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP «Colli Berici»;

Esaminata la documentata domanda del Consorzio per la tutela dei vini Colli Berici e Vicenza, presentata dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di Origine controllata dei vini «Colli Berici», nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare:

e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 21 dicembre 2017, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici»;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Berici».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «COLLI BERICI»

Al disciplinare di produzione della DOC «Colli Berici» sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 1:

sono cancellate le versioni «frizzante» e «novello», rispettivamente per le tipologie «bianco» e «rosso»;

e' introdotta la versione «superiore» per le tipologie «bianco» e «rosso».

b) All'art. 2, i commi 3 e 5, sono sostituiti 7 con il seguente testo:

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» bianco (anche in versione superiore, spumante e passito) ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 30% fino ad un massimo del 60%;

Sauvignon dal 20% al 50%;

altre varieta' a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da varieta' autorizzate alla coltivazione per la Provincia di Vicenza, fino ad un massimo del 50%.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» rosso (anche in versione superiore e riserva) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot per almeno il 50% fino ad un massimo del 65%;

Tai Rosso almeno il 20%;

Pinot nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%;

altre uve a bacca rossa diverse dalle precedenti, non aromatiche, provenienti da varieta' autorizzate alla coltivazione per la Provincia di Vicenza, fino al 15%.

c) All'art. 2, e' aggiunto il seguente comma 7:

7. Labase ampelografica dei vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della D.O.C. dei vini «Colli Berici» per le tipologie «rosso» e «bianco», di cui al disciplinare da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014, deve essere adeguata alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 entro la decima vendemmia riferita alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

d) Art. 4, i commi 2 e 3 sono sostituiti con il seguente testo:

2. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

	Produzione	
	massima t.	Tit.alcol.vol.naturale minimo %
Vitigno	uva/ha	vol.

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Garganega	14	10,00	
Tocai friulano			
(Tai)	12	10,50	
Sauvignon	12	10,00	
Pinot bianco	12	10,50	
Pinot nero	12	10,00	
Pinot grigio	12	10,50	
Chardonnay	13	10,50	
Manzoni bianco	12	10,00	
Merlot	13	10,50	
Cabernet	12	10,00	
Cabernet franc	12	10,50	
Cabernet			
Sauvignon	12	10,50	
Carmenere	12	10,00	
Tocai rosso (Tai			
rosso)	12	10,00	

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici rosso sono rispettivamente di 15 t./ha e 10,00%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici Rosso nella versione superiore sono rispettivamente di 13,5 t./ha e 11,00%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici Rosso nella versione riserva sono rispettivamente di 12,5 t./ha e 12,00%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici bianco sono rispettivamente di 16 t./ha e 9,50%vol.

La resa massima per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve delle varietà destinate alla produzione dei vini Colli Berici bianco nella versione superiore sono rispettivamente di 14 t./ha e 10,50%vol.

3. Le uve della varietà destinate alla produzione delle tipologie: Merlot, Tai rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenere designati con la menzione «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo superiore del 2,00% vol, rispetto a quelli precedentemente indicati

Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Barbarano rosso o Barbarano devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%.

Le uve delle varietà destinate alla produzione del vino Barbarano rosso o Barbarano destinate alla produzione della tipologia «riserva» devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'12,00% vol.

Le uve delle varietà destinate alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate sia espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

e) Art. 5, al comma 3, è cancellata la parte inerente le versioni «frizzante», che sono state eliminate dal disciplinare.

f) Art. 5, il comma 5 è sostituito col seguente testo:

5. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» designati con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici rosso superiore» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici bianco superiore» deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

g) Art. 6, è cancellata la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini nelle versioni «frizzante» e «novello», abbinate rispettivamente alle tipologie «bianco» e «rosso».

h) Art. 6, la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche per le tipologie «bianco» e «rosso» accompagnate dalla menzione «superiore» e riserva è sostituita con il seguente testo:

Colli Berici bianco superiore:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;  
odore: delicato, intenso, fruttato;  
sapore: secco, armonico, di buona struttura, fine;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol ;  
acidità totale minima: 4,50 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Colli Berici rosso riserva:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: intenso, persistente, talvolta speziato;  
sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ;  
acidità totale minima: 4,50 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

Colli Berici rosso superiore:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;  
odore: intenso, persistente, talvolta speziato;  
sapore: secco, armonico, di struttura, caratteristico;  
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol ;  
acidità totale minima: 4,50 g/l;  
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

i) Art. 7, il testo è aggiornato con l'inserimento dei riferimenti alle versioni dei vini introdotte («superiore» e «riserva») e con la cancellazione dei riferimenti alle versioni dei vini eliminate («frizzante» e «novello»).

j) Art. 8, i commi 1 e 3 sono sostituiti con il seguente testo:

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» fino a 9 litri devono essere immessi al consumo nelle tradizionali

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

bottiglie di vetro chiuse ad esclusione dei vini spumanti, con tappo raso bocca, tappo a vite a vestizione lunga o tappo a vetro a T

La tappatura dei spumanti deve essere conforme alla normativa vigente.

3. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici», e' consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a litri 20.

Tali contenitori alternativi non possono essere utilizzati per le tipologie accompagnate dalla menzione «superiore» e «riserva».

k) Art. 8, il comma 2 e' cancellato.